

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali per la durata di anni 2 (due).

ART. 2 - IMPORTO

Il servizio di cui alla concessione di che trattasi non comporterà alcun onere economico a carico del concedente in ragione della natura stessa del rapporto che sarà remunerato secondo le previsioni di cui all'art 16 del d.m. 180 del 18.10.2010 nonché delle norme regolamentari attuative.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- a) gestione dell'organismo di conciliazione mediante la messa a disposizione gratuita di locali decorosi ed arredati, di ampiezza prevista dalle vigenti disposizioni in materia ubicati nel Comune di Salerno con caratteristiche rispondenti alle concrete esigenze proprie del caso;
- b) disponibilità di almeno 1 dipendente da dislocarsi presso apposito sportello aperto nella sede del Consiglio dell'ordine funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, che espleti le attività di ricezione delle domande, fornisca spiegazioni, anche se del caso coadiuvato, per quanto logisticamente necessario, dai dipendenti del C.d.O. e dai consiglieri, curando la gestione di quanto di pertinenza dell'organismo C.d.O. Avvocati Salerno, ivi compresa la gestione dell'iscrizione dei mediatori, previa valutazione del C.d.O.;
- c) provvedere a tutte le fasi successive alla presentazione della domanda sino alla completa conclusione del procedimento ivi inclusa l'omologazione dell'eventuale verbale di accordo;
- d) fornire, a richiesta del C.d.O., copia delle schede di valutazione;
- e) assicurare che tutte le spese ed i compensi previsti dalla normativa siano versati direttamente ed esclusivamente all'organismo prescelto, tenendo relativa rendicontazione;
- f) riconoscere che per ciascuna domanda presentata presso lo sportello del C.d.O., sarà nominato il mediatore che sarà indicato dal responsabile dell'Ente C.d.O.;
- g) gestire anche le procedure che beneficeranno dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato e, quindi ad assumere tutti gli eventuali costi nella dichiarata consapevolezza che nell'anno 2012 sono pervenute al C.d.O. Avvocati Salerno circa millecinquecento richieste.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio di cui alla presente procedura avrà la durata di anni 2 (due), a far data dell'avvenuta esecutività degli atti di affidamento. La Stazione concedente si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario la ripetizione dei servizi di cui alla presente procedura, nel rispetto delle previsioni delle norme di settore vigenti.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga ad osservare le condizioni tutte contenute nel presente Capitolato Speciale, e nelle norme istitutive di settore, compreso quelle regolamentari dell'organismo C.d.O. Avvocati Salerno, concedente.

ART. 6 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Costituiscono condizioni di risoluzioni di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause:

- a) il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 del D.Lgs.28/2010;
- b) la reiterata violazione delle norme previste dal D.Lgs.28/2010, dal D.M.180/2010 nonché da quelle regolamentari del C.d.O. Avvocati Salerno;
- c) il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

Qualora il Consiglio intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata A.R.

E' motivo di risoluzione espressa l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti.

ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI.

Il concessionario si obbliga ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale in vigore ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti della legislazione vigente , compresa la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEROGHE.

E' vietata la cessione del contratto, ne consegue che il concessionario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo il contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

ART. 9 - COMUNICAZIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO.

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del contratto che si andrà a stipulare potrà avvenire ed essere provata solo in forma scritta, notificata alla Parte con l'invio presso l'indirizzo o domicilio dichiarato nel contratto.

ART.10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della concedente. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene esercitato sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il concessionario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati ai fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del concedente, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del contratto. Il concessionario si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del Servizio.

ART.11 - ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Per gli effetti del contratto Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune in _____, e Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Salerno.

ART.12 - SPESE.

Tutte le spese che deriveranno dal contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del concessionario senza diritto di rivalsa.

ART.13 - NORME DI CHIUSURA .

Per quanto espressamente non previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge contenute nel codice civile e di procedura civile nonché delle norme in materia di concessioni di servizi.

Il responsabile unico del procedimento per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è
Il Consigliere Avv. Vincenzo Cestaro